SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 233**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 1990, n. 278.

Conversione in legge, del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1990.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5055):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 6 agosto 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 agosto 1990, con pareri delle commissioni I, II, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1990.

Esaminato dalla III commissione il 20 settembre 1990.

Esaminato in aula il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2444):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 ottobre 1990.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 1990.

90G0334

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 279.

Interventi urgenti per la torre di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0333

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280.

Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti;

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;

Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. L'importo totale di indennità non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Art. 3.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1990, n. 281.

Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del 21 novembre 1989);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni, nella duplice versione latina ed italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

1) *Rubus Idaeus L.*, Lampone;

2) *Rubus* (gen.), Mora e specie affini;

3) *Vaccinium* (gen.), Mirtillo e specie affini;

4) *Corylus Avellana L.*, Nocciolo;

5) *Eriobotrya Japonica Lindl.*, Nespolo del Giappone;

6) *Zizyphus Sativa Gaertn.*, Giaggiolo;

7) *Litchi Chinensis L.*, Litchi;

8) *Averrhoa Carambola L.*, Carambola;

9) *Salvia* (gen.), Salvia e specie affini;

10) *Magnolia* (gen.), Magnolia e specie affini;

11) *Cicer Arietinum L.*, Cece;

12) *Festuca Arundinacea Schreb.*, Festuca arundinacea;

13) *Dactlys Glomerata L.*, Erba mazzolina, datti;

14) *Gossypium* spp, Cotone;

15) *Quercus* (gen.), Quercia;

16) *Helianthus Tuberosus L.*, Topinambur;

17) *Dahlia Cav.*, Dalia;

18) *Prunus Cerasifera X Prunus Persica*, Prunus X Mirabolano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 19 Industria, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974/1975 prevede che: «Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0326

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota della corte di appello di Venezia n. 1862 in data 10 luglio 1990 dalla quale risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 14 maggio 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia il giorno 14 maggio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopraindicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 settembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A4243

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale, per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificata dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1990 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2), della legge n. 160/89 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1990 è pari a 2.805.760;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 759.016;

Considerato che per l'anno 1990 per la tassa di sorvolo nazionale è da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 70% ai sensi dell'art. 5, punto 7), della legge n. 160/89;

Vista la delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione all'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 18 gennaio 1990;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1990 è determinato in L. 208.552.823.057.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1990 è determinato in L. 74.330.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2), della legge n. 160 del 5 maggio 1989, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1990 è determinato in L. 56.417.832.642.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2), della legge n. 160 del 5 maggio 1989 il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1990 è determinato in L. 52.031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1990
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 203

90A4242

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 1990.

Determinazione del limite d'importo del «Fondo di riserva delle lotterie nazionali».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 20 dicembre 1970, n. 1443; 15 marzo 1988, n. 127 e 16 dicembre 1988, n. 562;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, con il quale è stato istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato all'Amministrazione dei monopoli di Stato denominato «Fondo di riserva delle lotterie nazionali»;

Constatato che l'art. 13, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro viene determinato il limite di importo del «Fondo di riserva delle lotterie nazionali»;

Considerato che occorre determinare il limite di cui sopra;

Decreta:

Il limite d'importo del «Fondo di riserva delle lotterie nazionali» viene determinato in L. 80.000.000.000.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1990
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 6

90A4281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*bis*, lettera *a*), inserendo per la facoltà di ingegneria la scuola diretta a fini speciali in «tecniche per il risparmio energetico» e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 12015 del 15 aprile 1989 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 25 giugno 1988, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali;

Vista la nota ministeriale n. 2469 del 28 settembre 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, succitata;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali in «tecniche per il risparmio energetico».

Art. 2.

Dopo l'art. 245 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in «tecniche per il risparmio energetico»:

Scuola diretta a fini speciali
in tecniche per il risparmio energetico

Art. 246. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecniche per il risparmio energetico.

La scuola ha lo scopo di dare una formazione professionale ai quadri tecnici che dovranno operare nel settore dell'uso razionale delle risorse energetice.

La preparazione di tali quadri intermedi viene perseguita mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, e pratico con esercitazioni e tirocinio.

La scuola rilascia il diploma in «tecniche per il risparmio energetico».

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede trecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti.

Al secondo anno della scuola sono ammessi soltanto gli studenti che abbiano superato positivamente gli esami del primo anno.

Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giuste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e di economia e commercio cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di energetica, di elettronica e automatica e di economia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti ed afferiscono tutte alla facoltà di ingegneria tranne elementi di economia e valutazioni tecnico-economichc chc afferiscono alla facoltà di economia e commercio:

1° anno:

energetica I;
misure termofluidodinamiche con laboratorio I;
calcolo elettronico I;
fisica tecnica;
elementi di elettrotecnica;
elementi di economia.

2° anno:

energetica II;
misure termofluidodinamiche con laboratorio II;
calcolo elettronico II;
termotecnica e combustione;
sistemi di convesione dell'energia;
valutazioni tecnico-economiche.

L'attività pratica comporta l'addestramento all'uso di strumenti di misura atti al controllo dei consumi energetici ed alla valutazione del potenziale di risparmio e di uso di fonti rinnovabili di energia.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nell'analisi delle prestazioni di sistemi energetici complessi da effettuarsi con misure sul campo e nella valutazione tecnico-economica degli interventi migliorativi possibili, ed ha durata di cento ore.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono tramite esame orale sostenuto davanti ad una commissione composta secondo quanto indicato nel successivo punto.

L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di un elaborato finalizzato alla specifica professionalità, predisposto sotto la guida di un docente della scuola.

Per la composizione e la nomina delle commissioni per gli esami di profitto delle singole discipline e dell'esame di diploma si applicano le norme relative ai corsi di laurea.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 18 dicembre 1989

Il rettore: BRUNI

90A4211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987

Il giorno 19 luglio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 306, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1989.

In conformità all'articolo XVII, l'accordo è entrato in vigore il giorno 19 luglio 1990.

90A4189

Entrata in vigore della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Il giorno 22 maggio 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione sulle funzioni consolari tra l'Italia e la Repubblica di Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 437, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990.

In conformità all'art. 44, la convenzione è entrata in vigore il giorno 1° agosto 1990.

90A4190

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.

Il giorno 15 giugno 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 312, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1989.

In conformità all'art. 28, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 giugno 1990.

90A4191

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988.

Il giorno 25 luglio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 aprile 1990, n. 93, pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1990.

In conformità all'art. 15, l'accordo entrerà in vigore il giorno 25 ottobre 1990.

90A4192

Rilascio di exequatur

In data 13 luglio 1990 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Giovanni Novelli, console onorario della Repubblica di Finlandia a Livorno;

Carlo Giacoma, console onorario delle Isole Maldive a Roma.

90A4193

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «C. Pesenti» di Bergamo ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 3943/Sett. II del 21 marzo 1990, l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «C. Pesenti» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina alesatrice del valore di L. 85.000.000, disposta dalla ditta Frattini S.p.a. - Costruzioni meccaniche di Seriate.

90A4194

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Merano
(Estrazione del 30 settembre 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Merano il 30 settembre 1990 e dell'esito della corsa ippica «Gran premio Merano» alla quale i biglietti sono stati abbinati:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie A n. 64229:
L. 2 miliardi abbinato al cavallo Miocamen;

2) Biglietto serie AE n. 27413:
L. 1 miliardo abbinato al cavallo Frappeuse;

3) Biglietto serie G n. 52199:
L. 500 milioni abbinato al cavallo Mildo.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n.	62461
2)	» »	B	»	36277
3)	» »	F	»	96953
4)	» »	L	»	19372
5)	» »	O	»	42135
6)	» »	Q	»	64650
7)	» »	S	»	60030
8)	Bigl. serie	T	n.	30629
9)	» »	T	»	31423
10)	» »	Z	»	23817
11)	» »	AC	»	31133
12)	» »	AF	»	57370
13)	» »	AG	»	27746

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 64229 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AE n. 27413 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie G n. 52199 L. 2.000.000.

Ai rivenditori dei 13 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A4282

MINISTERO DEL TESORO

N. 186

Corso dei cambi del 24 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1167,200	1167,200	1168,50	1167,200	1167,200	1167 —	1167,350	1167,200	1167,200	1167,20
E.C.U.	1547,300	1547,300	1547 —	1547,300	1547,300	1547 —	1547,400	1547,300	1547,300	1547,30
Marco tedesco	747,400	747,400	746,50	747,400	747,400	747,40	747,250	747,400	747,400	747,40
Franco francese	223,240	223,240	223,40	223,240	223,240	223,24	223,220	223,240	223,240	223,25
Lira sterlina	2195,700	2195,700	2193 —	2195,700	2195,700	2195,700	2194,890	2195,700	2195,700	2195,60
Fiorino olandese	663,120	663,120	662 —	663,120	663,120	663,12	663,050	663,120	663,120	663,12
Franco belga	36,363	36,363	36,30	36,363	36,363	36,363	36,365	36,363	36,363	36,37
Peseta spagnola	11,925	11,925	11,95	11,925	11,925	11,925	11,927	11,925	11,925	11,93
Corona danese	196,020	196,020	195,50	196,020	196,020	196,02	196,050	196,020	196,020	196,02
Lira irlandese	2007 —	2007 —	2002 —	2007 —	2007 —	2007 —	2007 —	2007 —	2007 —	—
Dracma greca	7,614	7,614	7,60	7,614	7,614	—	7,618	7,614	7,614	—
Escudo portoghese	8,426	8,426	8,43	8,426	8,426	8,426	8,433	8,426	8,426	8,43
Dollaro canadese	1015,150	1015,150	1015 —	1015,150	1015,150	1015,15	1015,100	1015,150	1015,150	1015,15
Yen giapponese	8,628	8,628	8,65	8,628	8,628	8,626	8,625	8,628	8,628	8,63
Franco svizzero	897,850	897,850	896 —	897,850	897,850	897,85	897,750	897,850	897,850	897,85
Scellino austriaco	106,290	106,290	106,13	106,290	106,290	106,29	106,270	106,290	106,290	106,29
Corona norvegese	193 —	193 —	192,75	193 —	193 —	193 —	193,150	193 —	193 —	193 —
Corona svedese	203,470	203,470	203 —	203,470	203,470	203,47	203,540	203,470	203,470	203,47
Marco finlandese	313,620	313,620	314 —	313,620	313,620	313,62	314,420	313,620	313,620	—
Dollaro australiano	974,600	974,600	974 —	974,600	974,600	974,80	975 —	974,600	974,600	974,70

Media dei titoli del 24 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,980
» » » 22- 6-1987/91	95,650
» » » 18- 3-1987/94	80,625
» » » 21- 4-1987/94	79,75
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,125
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,325
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	100,675
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,550
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,850
» » » »	1- 9-1984/91	100,850
» » » »	1-10-1984/91	100,930
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	101 —
» » » »	1- 1-1985/92	100,980
» » » »	1- 2-1985/92	100,825
» » » »	18- 4-1986/92	100,650
» » » »	19- 5-1986/92	100,725
» » » »	20- 7-1987/92	100,525
» » » »	19- 8-1987/92	101,175
» » » »	1-11-1987/92	100,300
» » » »	1-12-1987/92	100,375
» » » »	1- 1-1988/93	100,300
» » » »	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,650
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,350
» » » »	1- 9-1988/93	100,550
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	98,600
» » » »	1-11-1988/93	100,550
» » » »	18-11-1986/93	98,950
» » » »	19-12-1986/93	99,450
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,700
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,775
» » » »	1- 9-1988/94	99,03
» » » »	1-10-1987/94	98,850
» » » »	1-11-1988/94	99,025
» » » »	1- 1-1990/95	99,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,675
» » » »	1- 3-1985/95	97,700
» » » »	1- 4-1985/95	97,250
» » » »	1- 5-1985/95	97,175
» » » »	1- 6-1985/95	97,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,725
» » » »	1- 8-1985/95	97,825
» » » »	1- 9-1985/95	97,550
» » » »	1-10-1985/95	97,700
» » » »	1-11-1985/95	97,750
» » » »	1-12-1985/95	97,150
» » » »	1- 1-1986/96	98,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,375
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 3-1986/96	97,925
» » » »	1- 4-1986/96	97,930
» » » »	1- 5-1986/96	97,800
» » » »	1- 6-1986/96	98,500
» » » »	1- 7-1986/96	98,025
» » » »	1- 8-1986/96	97,300
» » » »	1- 9-1986/96	97,275
» » » »	1-10-1986/96	95,100
» » » »	1-11-1986/96	95,250
» » » »	1-12-1986/96	96,225
» » » »	1- 1-1987/97	95,675
» » » »	1- 2-1987/97	95,675
» » » »	18- 2-1987/97	95,600
» » » »	1- 3-1987/97	95,625
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,475
» » » »	1- 5-1987/97	95,550
» » » »	1- 6-1987/97	95,500
» » » »	1- 7-1987/97	95,750
» » » »	1- 8-1987/97	95,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,825
» » »	11,50%	1-10-1990	99,950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,875
» » »	9,25%	1-11-1990	99,925
» » »	9,25%	1-12-1990	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,050
» » »	11,50%	1-11-1991	99,425
» » »	11,50%	21-12-1991	99,550
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,650
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,750
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,050
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,075
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,950
» » »	12,50%	17-11-1993	97,700
» » »	12,50%	1-12-1993	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,625
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,825
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,325
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,700
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,98
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,530
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,200
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M24090

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989	169.495.026.697		
Gestione di bilancio — Entrate finali	246.513.166.359.567		— 84.353.690.887.540
Gestione di bilancio — Spese finali		330.866.857.247.107	
Gestione di bilancio — Rimborso di prestiti		73.268.640.997.887	
Gestione di bilancio — Accensione di prestiti	121.009.352.267.530		
TOTALE	367.522.518.627.097	404.135.498.244.994	— 36.612.979.617.897
Decreti di scarico		42.967.407	42.967.407
Gestione di tesoreria — Debiti di tesoreria	1.729.631.863.967.606	1.667.092.353.078.457	+ 62.539.510.889.149
Gestione di tesoreria — Crediti di tesoreria	458.953.816.023.535	484.862.281.107.632	— 25.908.465.084.097
TOTALE	2.188.585.679.991.141	2.151.954.634.186.089	— 36.631.045.805.052
TOTALE COMPLESSIVO	2.556.277.693.644.935	2.556.090.175.398.490	
Fondo di cassa al 31 agosto 1990		187.518.246.445	
TOTALE A PAREGGIO	2.556.277.693.644.935	2.556.277.693.644.935	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 agosto 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	187.518.246.445	+ 18.023.219.748
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	237.876.082.608.451	+ 25.908.465.084.097
TOTALE	212.137.112.551.051	238.063.600.854.896	+ 25.926.488.303.845
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	764.860.826.906.566	— 62.539.510.889.149
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.184.203.466.366	— 526.797.226.051.670	— 36.613.022.585.304

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 agosto 1990: 1.407.583.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	197.088.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	48.175.166.359.567 *				
ENTRATE CORRENTI	245.263.166.359.567 *	TITOLO I — Spese correnti	291.374.518.430.116	Risparmio pubblico	— 46.111.352.070.549 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.250.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	39.492.338.816.991		
ENTRATE FINALI	246.513.166.359.567	SPESE FINALI	330.866.857.247.107	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 84.353.690.887.540
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	73.268.640.997.887		
ENTRATE FINALI	246.513.166.359.567	SPESE COMPLESSIVE	404.135.498.244.994	Ricorso al mercato	— 157.622.331.885.427
TITOLO IV — Accensione di prestiti	121.009.352.267.530				
ENTRATE COMPLESSIVE	367.522.518.627.097	SPESE COMPLESSIVE	404.135.498.244.994	Saldo di esecuzione del bilancio	— 36.612.979.617.897

* Dati provvisori

90A4254

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			2.066.557.969.113			
II — In deposito all'estero . . . »			20.434.690.347.724	22.501.248.316.837		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.190.480.752.405		
CASSA . . . »				8.114.511.450		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		348.627.267.717				
— ammassi . . . »		2.448.391.567.465	2.797.018.835.182			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		877.293.570.205				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	2.332.292.545.205			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	5.129.311.380.387		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			10.075.734.580.768			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		2.813.537.505				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		765.646.640.528				
— depositi vincolati . . . »		1.103.391.450.000				
— diverse . . . »		1.518.370.987.487	3.390.222.615.520	13.465.957.196.288		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.885.253.635.285		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			65.319.932.563.611			
II — Conti speciali . . . »			2.956.995.103.737	68.276.927.667.348		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				55.233.150.739.014		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				440.932.381.064		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		65.411.721.363.508				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.934.970.096.780				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.275.079.367.106	69.621.770.827.394			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		135.872.940.003				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		822.980.157.385	958.853.097.388			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	150.696.900.836	150.981.114.503				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	39.494.214.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.048	70.070.851.637				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	420.394.956.192					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	384.765.253.382	805.160.209.574	1.026.212.175.714	71.606.836.100.496		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.417.139.620	1.933.534.885.244		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.388.338.335		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			108.088.431.901			
II — Impianti . . . »			212.966.184.354			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	321.761.811.343		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		47.023.109.911				
— in allestimento . . . »		18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Debitori diversi . . . L.			419.053.221.125			
IV — Altre . . . »			3.563.152.714.579	4.047.886.544.799		
RATEI . . . L.				2.131.037.128.929		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				7.763.819.899.082		
L.				263.462.641.288.306		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		5.902.460.545.918				
— altri . . . »		1.378.520.802.518.539	1.384.423.263.064.457			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		14.700.623.000				
— esteri . . . »		7.067.099.392.655	7.081.800.015.655			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.364.704.824.955			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		5.341.500.000.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	10.291.500.000.000			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (h/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		125.000.000.000				
— valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	5.075.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		1.516.250.000				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		—				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	1.516.250.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			97.502.900.300	1.409.335.287.055.367		
TOTALE . . . L.				1.672.797.928.343.673		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A4255

31 agosto 1990

PASSIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			64.121.198.489.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			587.437.420.677		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.138.613.091	1.138.613.091		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			352.125.518.290		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			-		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			10.271.698.548		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		120.998.597.660.779			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		12.581.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		2.568.992.746			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		84.976.946.323	121.086.163.003.612		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			-		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.956.995.103.737		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		25.585.682.287			
II — Conti dell'estero in lire	»		230.302.065.099	255.887.748.386		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.075.734.387.690		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			193.934.581.711		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		25.929.735.910.536			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		157.634.937.423			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.573.265.372			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	44.387.066.762.444		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			90.512.074.115		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			133.788.522.619		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		845.991.338.797			
II — Altre	»		3.075.323.605.949	3.921.314.944.746		
RATEI	L.			195.156.098.564		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.561.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			10.304.960.227.774		
	L.			263.462.641.288.306		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.		1.384.423.263.064.457			
II — Titoli e valori presso terzi	»		7.081.800.015.655			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		2.364.704.824.955			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	5.341.500.000.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	10.291.500.000.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	125.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.075.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	1.516.250.000				
— vendite di valute	»	—				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	1.516.250.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		97.502.900.300	1.409.335.287.055.367		
TOTALE	L.			1.672.797.928.343.673		

p. *Il Ragioniere generale:* DIOCIAIUTI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Intervento della Ribs S.p.a. finalizzato alla produzione sperimentale di bioetanolo, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 21 settembre 1990, ha approvato il piano di intervento, proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per la produzione di sughi di bietole presso l'ex zuccherificio di Comacchio destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti.

La Ribs S.p.a. promuove l'iniziativa partecipando a società con una quota azionaria fino al 49 per cento del capitale sociale, previsto in 5 miliardi di lire, insieme alla Finbieticola e alle imprese saccarifere e comunque con esclusione di assunzione di oneri per attività pregresse a qualsiasi titolo, per l'acquisizione e riattivazione, per i detti scopi, dell'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara).

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nel piano di intervento, la Ribs concede, nel periodo 1990-92, un contributo annuale di 10 miliardi di lire e, se necessario, anticipazioni dello stesso dirette a consentire l'immediato avvio dell'attività.

Il piano triennale della società promossa dalla Ribs sarà strettamente dimensionato entro i limiti finanziari determinati dal volume delle effettive risorse complessive a disposizione della società, comprensive del contributo in conto capitale annuale di 10 miliardi a carico dello Stato. Detto contributo si intende destinato alla realizzazione del programma di sperimentazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenterà al CIPE, nell'ambito della relazione richiesta a norma del punto 8 della delibera del 12 giugno 1984, elementi informativi, sulla base delle verifiche effettuate, in merito alla situazione, alle prospettive e all'utilizzo delle risorse finanziarie dell'iniziativa sopraindicata della Ribs S.p.a.

90A4240

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 2 giugno 1990, n. 1.13/2-880, il decreto prefettizio 20 novembre 1933, n. 11419/594 S. Dorligo della Valle, con il quale il cognome del signor Giuseppe Zerial, nato a San Dorligo della Valle il 26 novembre 1894, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Albina Jercog, ai figli Amato, Sergio, Boris Angelo, Nives Amalia e alla nuora Orsola Slavec, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 28 maggio 1990, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Boris Zeriali, figlio di Giuseppe, nato a San Dorligo della Valle, il 4 gennaio 1924, residente a Trieste, via Rosani n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 19 giugno 1990 n. 1.13/2-993 il decreto prefettizio 8 aprile 1933, n. 11419/460 S. Dorligo della Valle, con il quale il cognome del signor Giuseppe Zerial, nato a S. Dorligo della Valle, il 24 gennaio 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Orsola Pecenik, ai figli Carlo, Mario, Emilia, Angelo, Giuseppina, Francesco, ai nipoti Carolina e Federico Basilio e alla nuora Gisella, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 giugno 1990, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor Francesco Zeriali, figlio di Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle, il 7 maggio 1914, residente a San Dorligo della Valle n. 348, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Zeriali» assunto dalla moglie del predetto, signora Maria Sancin, nata a San Dorligo della Valle il 31 luglio 1914.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

90A4197

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000